OLYMPUS
OSSERVATORIO PER IL MONITORAGGIO PERMANENTE
DELLA LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA SULLA SICUREZZA DEL LAVORO

Cerca …
Cerca

Menu

Home
Organizzazione
I Working Papers di Olympus
COVID-19 e sicurezza sul lavoro
Approfondimenti, Guide alla lettura e Rassegne
Modelli organizzativi e di gestione della sicurezza sul lavoro
Salute e sicurezza degli [illegible]atori della sicurezza

Cassazione Penale, Sez. 4, 04 novembre 2026, n. 38498 - Sicurezza sul lavoro e mansioni effettivamente svolte: il datore di lavoro risponde anche dei rischi connessi alle attività occasionali o tollerate in azienda

Dettagli

Categoria: Cassazione penale

Visite: 127

Cassazione Penale, Sez. 4, 04 novembre 2026, n. 38498 - Sicurezza sul lavoro e mansioni effettivamente svolte: il datore di lavoro risponde anche dei rischi connessi alle attività occasionali o tollerate in azienda

Newsletters

Siti su igiene e sicurezza del lavoro

Banche Dati

Fonti normative

Giurisprudenza

Contrattazione Collettiva

Interpelli

Indice tematico Corte di Giustizia

Documentazione istituzionale, sindacale e aziendale

Rassegna bibliografica

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Indici tematici

CoReCo Marche Documentazione Istituzionale

CoReCo Marche Documentazione Istituzionale (Cronologico)

User Menu

- Datore di Lavoro
- Informazione, Formazione, Addestramento
- Valutazione dei Rischi

Presidente Ferranti – Relatore Giordano

Fatto

1. Mediante i propri difensori, D. A. presenta ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 324 emessa dalla Corte di appello di Cagliari il 14/04/2025, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna del ricorrente emessa dal Tribunale di Oristano il 30/11/2022 per il reato di cui all'art. 590 cod. pen. perché nella qualità di titolare della ditta (OMISSIS) con sede a (OMISSIS) cagionava lesioni personali colpose gravi, trauma contusivo del piede destro con amputazione subtotale dell'avampiede destro, al dipendente C. M., con mansione di autista, mentre aiutava un collega per sistemare i coltelli del macchinario "Cippatore a tamburo". In particolare all'imputato viene ascritta la colpa generica e specifica in relazione agli artt. 17, comma 1, lett. a), 36, comma 1, lett. a, b, c, e, comma 2, lettera a) e e), 37, comma 1, lett. a) b) del d.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari vengono proposti tre motivi di ricorso.

Il primo motivo di ricorso lamenta l'inosservanza dell'art. 521 cod.proc.pen.. Rileva il ricorrente che le contestazioni mosse allo stesso erano specifiche ed avevano riguardo alla mancata valutazione dei rischi derivanti dalla movimentazione dei coltelli del macchinario cippatore a tamburo, e alla conseguente stesura della procedura con consegna di idonei dispositivi di protezione individu

PRIN INSPIRE

Login Form

Nome utente

Password

Ricordami

Accesso

Hai dimenticato la tua password?
Hai dimenticato il tuo nome utente?

nonché alla mancata informazione formazione del lavoratore stesso. Pertanto, secondo la prospettazione accusatoria, tali violazioni avrebbero determinato il verificarsi dell'infortunio. Ma, osserva la difesa, il dipendente C. è risultato essere un autista, e non già un dipendente, addetto all'uso del cosiddetto cippatore a tamburo.

A parere della difesa si tratta di un dato svalutato dalla sentenza di primo grado e poi ignorato e superato nella sentenza di secondo grado impugnata.

Al riguardo la difesa non contesta la qualifica di conducente professionale di autoveicoli abilitato alla guida da parte del lavoratore, ma ritiene manifestamente illogico ricondurre la contestata omessa formazione circa l'utilizzo del cippatore a tamburo di cui al capo di imputazione alle mansioni attribuite di autista contrattualmente riconosciute al lavoratore.

Analogamente la difesa solleva altra censura rispetto all'omessa valutazione nel documento di valutazione dei rischi inerenti l'impiego di un macchinario cui un conducente professionale non avrebbe alcuna ragione di accedere.

La condanna dell'imputato, dunque, si fonda su contestazioni evidentemente diverse dalle quali lo stesso non è stato messo in condizione di potersi difendere, atteso che rispetto al capo di imputazione gli elementi a discarico erano di evidente natura documentale.

3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la mancanza, contraddittorietà e comunque manifesta illogicità della motivazione, in relazione al riconoscimento del rapporto di causalità tra la condotta e l'evento. In particolare, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, il ricorrente impernia il motivo di ricorso sulla considerazione che il lavoratore vittima delle lesioni stava svolgendo una attività diversa da quella di autista. E di conseguenza la sua condotta dovrebbe essere considerata abnorme e comunque tale da interrompere il nesso di causalità con l'evento.

Il ricorso critica il passaggio della motivazione ove esclude che l'infortunio sia stato conseguenza di

comportamento eccedente rispetto alle mansioni affidate. Nel caso di specie, ritiene là difesa che le mansioni effettivamente svolte, affidate alla vittima nell'atto di aiutare un collega, non rientravano in quelle di movimentazione del macchinario cippatore, che invece erano di competenza esclusiva di altro dipendente. Quindi le mansioni effettivamente svolte si pongono al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro. La Corte di appello avrebbe quindi accertato la dinamica dei fatti che hanno portato alle lesioni subite dalla vittima intravedendo nell'odierno imputato l'unico responsabile di tale evento. Ma il rimprovero colposo, a parere della difesa, riguarda la realizzazione di un fatto di reato che poteva essere evitato mediante l'osservanza delle norme cautelari violate, mentre nella fattispecie si porrebbe in capo al datore di lavoro una inaccettabile responsabilità penale di posizione tale da sconfinare in responsabilità oggettiva.

4. Con un terzo motivo di ricorso si pone ancora in evidenza che la vittima era un dipendente dell'imputato, ma con mansioni di autista in base alle quali aveva l'obbligo di recarsi nei luoghi dell'impresa, attendere che gli altri dipendenti caricassero il materiale per recarsi nei siti che gli venivano indicati per consegnare il materiale medesimo. La difesa espone l'abnormità della condotta assunta dalla vittima che, contrariamente alle mansioni previste dal suo contratto, di sua spontanea volontà ha posto in essere una condotta arbitraria che non gli competeva. Di conseguenza, il suo comportamento, non adeguatamente considerato in motivazione, comporta una palese violazione dell'art. 40, comma 2, cod. pen. La considerazione per cui la vittima non avesse indossato le scarpe antinfortunistiche non può essere addebitata all'imputato, atteso che il lavoratore, per il tipo di contratto per il quale era stato assunto, doveva indossare soltanto quelle antiscivolo, che neppure indossava al momento dell'incidente. Di conseguenza, la difesa attribuisce alla vittima un comportamento doppiamente imprudente, e quindi abnorme, che ha interrotto il nesso di causalità.

All'imputato si contesta ulteriormente di non aver formato il lavoratore al fine di renderlo edotto del funzionamento e del tipo di rischio presente al momento dell'uso del macchinario stesso. Rileva la difesa, circa la carenza del documento di valutazione dei rischi rispetto all'utilizzo del macchinario, che la condotta della vittima è stata estranea rispetto alle sue mansioni: attribuire all'imputato la causalità della violazione della relativa normativa porta ad una responsabilità oggettiva del datore di lavoro

quanto si attribuisce allo stesso uno specifico obbligo di valutare il rischio e di formare all'uso del macchinario presso il quale si è verificato l'incidente ma al quale la vittima non doveva essere adibita. Ciò avrebbe interrotto la relazione causale tra l'evento e l'inadempimento dell'obbligo di formazione dell'addetto all'uso dello specifico macchinario.

5. La difesa ha presentato una memoria ex art. 611 cod. proc. pen. in data 13/01/2026. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. La difesa ha presentato una ulteriore memoria di replica rispetto alle conclusioni del Procuratore generale in data 23/01/2026.

Diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., assumendo che la decisione avrebbe fondato l'affermazione di responsabilità sulla concreta adibizione della persona offesa alle operazioni sul cippatore, benché il lavoratore avesse la qualifica formale di autista.

La censura è inammissibile. La questione relativa alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza non risulta dedotta con i motivi di appello e non può essere proposta per la prima volta in cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Il provvedimento non può essere sottoposto al vaglio di legittimità rispetto a un punto sottratto alla cognizione del giudice di appello secondo un principio fondamentale del sistema di impugnazione (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577).

La censura è, comunque, anche manifestamente infondata. Secondo il consolidato insegnamento d

Sezioni Unite, la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza ricorre soltanto quando il fatto ritenuto in decisione risulti trasformato, nei suoi elementi essenziali, in termini radicalmente diversi da quello contestato, così da generare incertezza sull'oggetto dell'imputazione e un concreto pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa. La verifica non può risolversi in un confronto meramente letterale tra imputazione e sentenza, dovendo essere compiuta alla luce dell'intero iter processuale e delle effettive possibilità difensive dell'imputato (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051).

Nel caso in esame non si è verificata alcuna immutazione del fatto storico. Sono rimasti invariati il titolare della posizione di garanzia, la persona offesa, il contesto lavorativo, il macchinario, l'operazione di movimentazione dei coltelli, l'evento lesivo e le regole cautelari contestate, individuate nell'omessa valutazione dello specifico rischio e negli inadempimenti agli obblighi di informazione e formazione. La sentenza impugnata si è limitata a ricostruire le modalità concrete della lavorazione e l'effettivo inserimento del lavoratore nella prassi di collaborazione aziendale. Il ricorrente, inoltre, non indica quale specifica attività difensiva gli sarebbe stata preclusa.

3. Il secondo motivo è inammissibile perché, sotto l'apparente deduzione del vizio di motivazione e della violazione delle regole sul nesso causale, sollecita una diversa lettura delle emergenze istruttorie e una nuova ricostruzione della vicenda, non consentite nel giudizio di legittimità. La Corte territoriale ha accertato, con motivazione priva di manifeste fratture logiche, che la movimentazione dei coltelli del cippatore richiedeva la collaborazione di più lavoratori, che tale modalità operativa costituiva una prassi aziendale conosciuta e consentita dall'imputato e che la persona offesa vi aveva preso parte su richiesta del collega addetto al macchinario. Il ricorrente contrappone a tale ricostruzione il solo dato formale della qualifica di autista, chiedendo una rivalutazione del materiale probatorio. La doglianza è, comunque, anche manifestamente infondata.

3.1. Nel sistema delineato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l'area degli obblighi prevenzionistici è determinata dai rischi concretamente presenti nell'organizzazione produttiva e dalle attività effettivamente svolte, non dalla sola denominazione contrattuale delle mansioni. L'art. 17, comma 1, lett. a), pone a carico del datore di lavoro l'obbligo non delegabile di valutare tutti i rischi; gli artt. 2

29 impongono che il documento di valutazione individui i pericoli connessi alle lavorazioni concretamente praticate; gli artt. 36 e 37 prescrivono informazione e formazione adeguate ai rischi riferiti ai compiti effettivamente esercitati; gli artt. 71 e 73 richiedono condizioni di sicurezza, informazione, formazione e addestramento adeguati per l'uso delle attrezzature.

3.2. La valutazione dei rischi deve riguardare i fattori di pericolo concretamente presenti in relazione alla singola lavorazione e indicare le specifiche misure precauzionali e i dispositivi adottati (Sez. 4, n. 27295 del 02/12/2016, dep. 2017, Furlan, Rv. 270355). Il contenuto minimo qualificante del DVR comprende le misure di prevenzione e protezione e i dispositivi di protezione individuale riferiti alle situazioni operative effettive (Sez. 3, n. 12940 del 12/01/2021, Carpentieri, Rv. 281238); la mera redazione del documento non esclude la responsabilità quando l'analisi sia incompleta o non conduca all'adozione di misure idonee (Sez. 4, n. 43350 del 05/10/2021, Mara, Rv. 282241).

Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio: «In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi del datore di lavoro di valutazione dei rischi, di informazione e di formazione devono essere adempiuti con riferimento alle attività lavorative concretamente ed effettivamente svolte nell'organizzazione aziendale, comprese quelle eseguite in modo saltuario, occasionale o in attuazione di una prassi di collaborazione tollerata o consentita, e non possono essere delimitati in base alle sole mansioni astrattamente indicate nel contratto o alla qualifica formale attribuita al lavoratore. Ne consegue che il datore di lavoro, ove consenta o tolleri l'adibizione del dipendente a operazioni ulteriori rispetto a quelle contrattualmente previste, è tenuto a valutarne gli specifici rischi e ad assicurare informazione, formazione, eventuale addestramento e vigilanza adeguati alle attività effettivamente esercitate».

3.3. La Corte territoriale ha accertato che la sostituzione e la movimentazione dei coltelli, del peso di circa 25-30 chilogrammi, richiedevano la collaborazione di più persone; che il collega addetto al macchinario aveva chiesto l'aiuto della persona offesa; che tale modalità cooperativa costituiva una prassi conosciuta dall'imputato; e che la collaborazione era fungibile, potendo essere prestata anche da chi risultava formalmente inquadrato come autista. La qualifica contrattuale non assume, dunq

rilievo causale: l'intervento non è stata un'iniziativa isolata e imprevedibile, ma si è inserita in una modalità operativa tollerata e funzionale alla lavorazione.

Proprio il consenso o la tolleranza verso l'attività svolta parallelamente alle mansioni di autista, anche in modo saltuario od occasionale, imponeva una più attenta valutazione del rischio. Il datore di lavoro avrebbe dovuto censire la prassi nel DVR, definire una procedura sicura, fornire dispositivi adeguati, assicurare informazione, formazione ed eventuale addestramento e vigilare sull'effettiva osservanza delle cautele. La vigilanza non poteva essere limitata ai lavoratori muniti di una determinata qualifica formale, escludendo coloro che erano di fatto adibiti alla medesima operazione.

3.4. Quando nell'attività lavorativa si instauri, con il consenso o la tolleranza dei soggetti preposti, una prassi pericolosa, l'omessa formazione, informazione e sorveglianza del datore di lavoro mantiene piena efficienza causale rispetto all'Infortunio (Sez. 4, n. 26294 del 14/03/2018, Fassero Gamba, Rv. 272960; Sez. 4, n. 18638 del 16/01/2004, Policarpo, Rv. 228344).

4. Anche il terzo motivo è inammissibile. La dedotta abnormità della condotta della persona offesa ripropone una questione di fatto già esaminata e disattesa dai giudici di merito e tende a ottenere una diversa valutazione della dinamica dell'infortunio. La Corte territoriale ha escluso, con argomentazione coerente e immune da vizi manifesti, che la condotta del lavoratore fosse eccentrica rispetto al rischio governato dal datore di lavoro. La censura è, in ogni caso, manifestamente infondata.

4.1. La condotta imprudente del lavoratore interrompe il nesso causale soltanto quando attivi un rischio eccentrico o esorbitante rispetto alla sfera governata dal garante. Non è abnorme la condotta che si inserisca nel procedimento lavorativo e concretizzi il rischio che le regole cautelari violate erano dirette a prevenire (Sez. 4, n. 5794 del 26/01/2021, Chierichetti, Rv. 280914; Sez. 4, n. 33976 del 17/03/2021, Vigo, Rv. 281748; Sez. 4, n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, Musso, Rv. 275017). Il rischio può dirsi eccentrico solo quando il garante abbia previamente attuato le cautele destinate a governare anche l'imprudenza del lavoratore (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242).

4.2. La persona offesa collaborava con il collega nella sistemazione dei coltelli e rimase all'interno dell'area di rischio propria della manutenzione e movimentazione del macchinario. L'eventuale imprudenza e il mancato impiego delle calzature di sicurezza non introdussero un rischio nuovo e autonomo, ma concretizzarono il pericolo di caduta dei pesanti coltelli, che la valutazione, la procedura, la formazione, i DPI e la vigilanza avrebbero dovuto governare.

5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi per ritenere che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila (Corte cost., n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della persona offesa C. M. ai sensi dell'art. 52 comma 2 d.lgs. n. 196/2003.